

XLIX.

In tempo di pace e di sicurezza, la Reggenza non mantiene l'esercito armato; ma tutta la nazione resta armata, nei modi prescritti dall'apposita legge, e allena con sagace sobrietà le sue forze di terra e di mare.

Lo stretto servizio è limitato ai periodi di istruzione e ai casi di guerra guerreggiata o di pericolo prossimo.

In periodo d'istruzione e in caso di guerra, il cittadino non perde alcuno dei suoi diritti civili e politici; e può esercitarli quando sieno conciliabili con le necessità della disciplina attiva.